



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa di Reclusione Augusta

Prot. n. 4361

Augusta, Li 22/03/2010

AL S.A.P.P.E.	<u>SEDE</u>
ALL'O.S.A.P.P.	<u>SEDE</u>
ALLA CISL-FSP/PP	
ALLA U.I.L.	<u>SEDE</u>
AL SINAPPE	<u>SEDE</u>
ALLA C.G.I.L.	<u>SEDE</u>
AL S.I.A.P.P.E.	<u>SEDE</u>
ALL'UGL POLIZIA PENITENZIARIA	<u>SEDE</u>
ALLA F.S.A. (CNPP)	<u>SEDE</u>



OGGETTO: Trasmissione Ordine di servizio n°11 del 22-03-2010, avente per oggetto : Decreto ministeriale del 18-12-2009 pubblicato nella G.U. n° 15 del 20-01-2010: nuove disposizioni sulle assenze per malattia.-

Si invia l'unito Ordine di Servizio , di cui all' oggetto .-

IL DIRETTORE
(Dott. A. GELARDI)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Della Casa Reclusione di Augusta**

**ORDINE DI SERVIZIO N 11 DEL 22-3-2010/AVVISO AL PERSONALE
(seguito all'avviso datato 8-2-2010) .**

Oggetto : Decreto ministeriale del 18-12-2009 pubblicato nella G.U. n 15 del 20-1-2010 : nuove disposizioni sulle assenze per malattia .

Il decreto ministeriale del 18-12-2009 , entrato in vigore nel mese di Febbraio , contiene misure correttive relative alla materia delle fasce orarie di reperibilità nei casi di assenza per malattia e codifica alcuni casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità ; Si premette che la normativa in questione pone problemi di coordinamento sia in relazione alla normativa che regola la tutela della privacy , sia per ciò che riguarda la documentazione necessaria per la qualificazione delle assenze dal momento che , in particolare per la concessione dell'aspettativa è indispensabile l'effettuazione della visita fiscale ; è presumibile quindi che siano emanate da parte degli uffici superiori disposizioni volte a dare uniformità all'operato dei singoli uffici periferici . Il presente ordine di servizio ha quindi carattere provvisorio ed è volto a dare le prime indicazioni operative .

Ciò sottolineato , si trascrive innanzitutto il testo del decreto citato , nella parte dispositiva, che è la seguente :

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di

reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2 (Esclusioni dall'obbligo di reperibilità)

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è

etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Nei casi in cui non viga l'obbligo della reperibilità , casi che , il decreto indica come " situazioni particolari " quindi deroga al regime comune , che riveste carattere di eccezionalità e come tale va considerato , si rende necessario che l'interessato metta al corrente l'amministrazione sin dal momento della comunicazione dell'assenza per malattia della circostanza che l'assenza è connessa alle ipotesi di cui alle lettere a,b,c sopra indicate . Ovvero , qualora l'interessato identifichi la causa dell'assenza in un secondo momento (ad esempio quando il medico che rilascia la certificazione formula la diagnosi) , la comunicazione va data al primo momento utile .

Ciò consentirà all'amministrazione di richiedere la visita in forma ambulatoriale .

La certificazione giustificativa dell'assenza dovrà , riportare la patologia corrispondente alle lettere a,b,c . Non saranno considerate sufficienti , salve diverse indicazioni che perverranno dagli organi superiori formulazioni generiche quali " patologia connessa a causa di servizio " , o simili .

Si precisa che è comunque facoltà dell'interessato nei cui la patologia non consenta di spostamenti dalla propria abitazione , richiedere che la visita venga effettuata presso il proprio domicilio .

Si evidenzia il fatto che un elevato numero di assenze dovute alla medesima patologia connessa a causa di servizio può porre un problema di verifica dell'idoneità allo svolgimento del servizio da porre alla valutazione degli organi competenti , quali la CMO .

Copia Dottoressa Rinaldi.

Copia all'Ufficio Segreteria ed all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza .

Copia capi area .

Copia sia affissa in bacheca per almeno 30 giorni come comunicazione a tutto il personale .

Copia alle OO.SS. ed alle RSU .

Per il personale di Polizia penitenziaria , nel fare riserva di emanazione di unico ordine di servizio , , si precisa che le presenti disposizioni integrano quelle di cui all'ordine di servizio n. 47/2008 e n. 29 del 9-7-2009 le sostituiscono nella parte relativa.

Il Direttore
(Dot. A. Gelardi)

